



Berna, 20 ottobre 2021

Destinatari:

Governi cantionali

**Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.):
Modifica del Codice penale: avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 20 ottobre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

Il termine di consultazione scade il 3 febbraio 2022.

Il 7 marzo 2021 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». I nuovi articoli 10a e 197 lettera 12 sono quindi stati integrati nella Costituzione federale (Cost.). L'articolo 10a Cost. vieta di dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici, nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno. Non essendo direttamente applicabile, la nuova disposizione costituzionale deve essere attuata in una legge. La nuova disposizione non specifica a chi compete l'attuazione.

Con lettera del 24 marzo 2021, la presidenza della CDDGP ha comunicato al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il parere unanime dei Cantoni: questi ultimi non chiedono un'attuazione cantonale del divieto di dissimulare il viso. Al fine di garantire un disciplinamento uniforme ritengono opportuno che l'articolo 10a Cost. sia attuato dalla Confederazione. Per tale motivo il Consiglio federale vi sottopone l'avamprogetto per l'attuazione nel diritto federale del divieto di dissimulare il proprio viso.

Il Consiglio federale ha esaminato l'attuazione nel Codice penale (CP), nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) oppure in una legge separata. Dopo aver soppesato vantaggi e svantaggi, il Consiglio federale si è deciso per il CP.

Il Consiglio federale propone di introdurre una fattispecie contravvenzionale in un nuovo articolo 332a CP dal seguente tenore: «Chi dissimula il proprio viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e accessibili a pagamento o gratuitamente è punito con una multa». Il divieto viene applicato nei luoghi accessibili al pubblico. Gli spazi privati sono esclusi dal divieto di dissimulare il viso, a condizione che non ven-



gano fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno. Il divieto viene applicato ai trasporti pubblici ma non a veicoli a uso privato. Il divieto non tange neanche l'aviazione civile poiché si svolge prevalentemente su territori stranieri o internazionali.

L'articolo 10a Cost. prevede eccezioni al divieto di dissimulare il proprio viso disciplinate all'articolo 332a AP-CP. Sono ad esempio esentati dal divieto i luoghi di culto. Non sono inoltre punibili le seguenti dissimulazioni del viso:

- per proteggere e ripristinare la salute (p. es. mascherine igieniche o altre mascherine per prevenire malattie respiratorie);
- per garantire la sicurezza (p. es. nel traffico o sul posto di lavoro);
- per proteggersi dalle condizioni climatiche (p. es. dal freddo o dal caldo);
- per curare le usanze locali (p. es. in occasione del carnevale, ma anche di usanze nuove come Halloween) nonché in occasione di spettacoli artistici e di intrattenimento (p. es. l'arte di strada);
- in occasione di interventi a scopo pubblicitario.

La dissimulazione del proprio viso è ammessa anche in occasione di interventi individuali e riunioni negli spazi pubblici se necessaria all'esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione oppure se si tratta di un'espressione visiva di un'opinione che non compromette la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 332a lett. g AP-CP). Uno degli obbiettivi del divieto è quello di vietare la dissimulazione del viso per la commissione anonima di reati penali. Le eccezioni garantiscono che il divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici non renda praticamente impossibile o sproporzionatamente restrittivo l'esercizio della libertà di espressione e di riunione e che la Svizzera possa adempiere i suoi impegni internazionali.

Vi invitiamo a prendere posizione sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing>

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

jonas.amstutz@bj.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel vostro parere le persone di contatto competenti a cui rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Marc Schinzel (tel. 058 462 35 41; marc.schinzel@bj.admin.ch) e Iringo Hockley (tel. 058 469 30 60; iringo.hockley@bj.admin.ch).



Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale